

STATUTO**TITOLO I
NATURA E SEDE****Art. 1**

La **Confraternita di Maria SS. Assunta in Cielo** è un'associazione pubblica di fedeli laici con sede in Molfetta (BA) presso la chiesa parrocchiale di S. Gennaro.

È soggetta al governo dell'Ordinario della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, gode di personalità giuridica canonica ed è tenuta ad osservare, oltre che il presente Statuto, le norme del Codice di Diritto Canonico e i decreti emessi dalla competente Autorità ecclesiastica.

La Confraternita non è un Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Le insegne e l'abito proprio sono determinati dal Regolamento interno.

Cf. can. 298 §1

Cf. can. 305 §1-2

**TITOLO II
FINALITÀ****Art. 2**

§1 - La Confraternita ha come fini principali la santificazione dei confratelli, la promozione del culto pubblico e l'esercizio delle opere di carità fraterna.

Cf. can. 298 §1

§2 - Per realizzare tali fini la Confraternita si propone in particolare di:

- a) costituire una comunità ecclesiale che aiuti i confratelli a realizzare pienamente la propria vocazione cristiana mediante un'intensa vita spirituale e una permanente formazione cristiana;
- b) favorire l'unione fraterna di persone aventi un comune vincolo di fede ed incoraggiare un'efficace attività apostolica;
- c) promuovere iniziative di carattere educativo, culturale, di assistenza e di accoglienza in forme varie, sempre in spirito evangelico e tenendo conto delle necessità locali e del progetto pastorale diocesano;
- d) curare ed animare il culto pubblico e la pietà popolare, soprattutto nelle feste proprie.

Cf. can. 315

§3 - Tali finalità sono perseguite in comunione con l'Autorità ecclesiastica e sono coordinate dall'Ufficio Diocesano per le Confraternite.

**TITOLO III
I MEMBRI DELLA CONFRATERNITA**

**Capitolo I
AMMISSIONE E DOVERI DEI CONFRATELLI**

Art. 3

§1 - Possono far parte della Confraternita i fedeli laici di maggiore età che abbiano ricevuto il sacramento della Confermazione e si propongono di partecipare alla vita associativa, di perseguirne i fini e di rispettarne lo Statuto e il Regolamento interno.

§2 - Il fedele può essere iscritto a più confraternite, a meno che non si disponga diversamente nel Regolamento interno.

Cf. can. 307 §2

§3 - I minori di 18 anni possono aderire alla Confraternita come Aspiranti. Il Regolamento interno disciplina la loro accettazione e permanenza nel sodalizio.

§4 - Trattandosi di un'associazione laicale, i religiosi, i diaconi e i presbiteri possono essere ammessi nella Confraternita come Confratelli onorari.

Cf. can. 298 §1

§5 - Possono essere annoverati come Confratelli onorari i fedeli che si siano resi benemeriti verso la Confraternita, conducano una vita cristiana esemplare e partecipino assiduamente alla vita ecclesiale. Partecipano a manifestazioni ed attività organizzate dal sodalizio, non hanno diritto di voto attivo e passivo e non influiscono con la loro presenza sulla validità delle assemblee.

§6 - Per gli aspiranti e i confratelli onorari il Regolamento interno preveda un abito proprio (o almeno un segno distintivo) diverso da quello dei confratelli ordinari.

Art. 4

Non saranno validamente accolti nella Confraternita coloro che:

- a) hanno pubblicamente abbandonato la fede cattolica, sono venuti meno nella comunione ecclesiastica o sono irretiti da scomunica inflitta o dichiarata;
- b) vivono forme di unione coniugale dette "irregolari", in contrasto con il progetto di Dio e l'insegnamento della Chiesa sul matrimonio (matrimonio civile, divorziati risposati, convivenza *more uxorio*);
- c) si trovano coinvolti in fenomeni eversivi della società e comunque perseguiti per attività criminose;
- d) sono stati dimessi da altra associazione ecclesiale essendo stati causa di discordia, divisioni o manchevoli nei confronti dell'Associazione stessa, a vantaggio proprio o dei parenti;
- e) non rispettano l'Autorità ecclesiastica nella persona dell'Ordinario, del Parroco e dell'Assistente Ecclesiastico.

Cf. can. 316 §1

Cf. *Amoris Laetitia*, n. 297

Art. 5

§1 - L'ammissione dei confratelli è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentita la Consulta e con il parere dell'Assistente Ecclesiastico, previa domanda motivata dell'interessato con la commendatizia o lettera credenziale di almeno un confratello e la presentazione del parroco proprio, dopo un periodo di formazione e di inserimento non inferiore ad un anno pastorale.

§2 - L'ammissione dei Confratelli onorari deve essere deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con il consenso della Consulta e dell'Assistente ecclesiastico.

Art. 6

§1 - **I confratelli** hanno il dovere di condurre una vita cristiana esemplare, di partecipare assiduamente alle attività promosse dalla Confraternita per la realizzazione dei propri fini, di pagare la quota associativa annuale e di tenere un comportamento coerente con la fede cristiana nell'ascolto del Vangelo, in obbedienza al Magistero e in sintonia con il presente Statuto.

§2 - Per la realizzazione dei fini della Confraternita ogni confratello è tenuto a:

- a) partecipare a tutte le liturgie, accostandosi frequentemente ai sacramenti della Riconciliazione e dell'Eucarestia;
- b) frequentare gli incontri di catechesi, da tenersi durante l'anno;
- c) accogliere e adempiere le direttive del Vescovo, del Parroco, dell'Assistente Ecclesiastico, del Consiglio di Amministrazione e della Consulta;
- d) partecipare alle processioni d'obbligo proprie, cittadine e diocesane;
- e) visitare e soccorrere i confratelli ammalati, anziani e soli;
- f) collaborare alle iniziative di apostolato e promozione umana secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione.

Capitolo II

CESSAZIONE DELL'APPARTENENZA E AZIONI DISCIPLINARI

Art. 7

L'appartenenza alla Confraternita cessa per:

- a) rinuncia volontaria;
- b) dimissione;
- c) morosità prolungata per tre anni consecutivi.

Art. 8

§1 - Il confratello, legittimamente accolto, che si viene a trovare in una delle condizioni previste dall'art. 4 del presente Statuto, o che sia inosservante dei propri doveri, o che manchi gravemente di rispetto all'Autorità ecclesiastica, o che sia di disturbo e d'intralcio alla vita della Confraternita, o che si assenti prolungatamente e ingiustificatamente dalla vita comunitaria della Confraternita, in particolare dalla catechesi e dalle celebrazioni liturgiche, previa ammonizione scritta del Priore, viene sottoposto ad azione disciplinare su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, con il parere obbligatorio dell'Assistente ecclesiastico e della Consulta, secondo quanto previsto dal Regolamento interno.

Cf. art. 21, let. d)
Cf. art. 28, let. b)

§2 - Nel corso dell'*iter* dell'azione disciplinare, il Confratello rimane sospeso da ogni attività della Confraternita. Persistendo le cause che hanno determinato la sospensione, il confratello incorre nel provvedimento di dimissione che verrà deliberato in seduta comune tra il Consiglio di Amministrazione, la Consulta e l'Assistente ecclesiastico.

§3 - Resta salvo il diritto di ricorso all'Ordinario Diocesano, a norma del can. 316 §2 del CIC, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Art. 9

§1 - Il Confratello inadempiente alle quote associative annuali e ad altre eventuali quote legittimamente deliberate è sospeso dalla Confraternita.

§2 - Per poter partecipare attivamente alla vita confraternale, il confratello sospeso per inadempimenti economici è tenuto a corrispondere tutte le quote pregresse non versate.

§3 - Per essere riammesso all'interno del Sodalizio, il Confratello dimesso per inadempimenti economici, previa presentazione di nuova richiesta e accettazione del Consiglio di Amministrazione, è tenuto a partecipare ad un percorso formativo, con esclusione del rito della vestizione.

Art. 10

§1 - I Confratelli, investiti di cariche associative, che siano gravemente mancanti nell'espletamento delle loro funzioni, sono richiamati dal Priore all'adempimento dei compiti assunti. Nel caso non si ponga rimedio sono deferiti dall'Assistente Ecclesiastico all'Ordinario Diocesano che prenderà i provvedimenti ritenuti più opportuni.

§2 - Nel caso le mancanze riguardino il Priore, questi viene deferito dall'Assistente Ecclesiastico all'Ordinario Diocesano.

TITOLO IV

GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELLA CONFRATERNITA

Art. 11

Gli **organi della Confraternita** sono l'Assemblea dei Confratelli, il Consiglio di Amministrazione, la Consulta e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Capitolo I

L'ASSEMBLEA DEI CONFRATELLI

Art. 12

§1 - L'**Assemblea** è il supremo organo deliberativo della Confraternita ed è composta da tutti i confratelli regolarmente iscritti per l'anno in corso.

<p>§2 - Spetta all'Assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) eleggere il Priore unitamente ai membri del Consiglio di Amministrazione, la Consulta e il Collegio dei Revisori dei Conti; b) approvare la proposta del Regolamento interno e sue modifiche e/o integrazioni; c) approvare il programma annuale di attività, proposto dal Consiglio di Amministrazione; d) determinare la tassa di iscrizione, il contributo annuale dei confratelli ed ogni altro eventuale contributo, su proposta del Consiglio di Amministrazione; e) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo, rispettivamente entro il mese di novembre e di marzo di ogni anno, presentati dal Consiglio di Amministrazione e acquisita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, per quanto riguarda il solo conto consuntivo; f) deliberare su atti di straordinaria amministrazione, osservate le norme del Libro V del CIC e i decreti emanati dal Vescovo Diocesano, a norma del can. 1281 §2 del CIC. <p>Art. 13</p> <p>§1 - L'Assemblea è convocata e presieduta dal Priore, quando è richiesto dagli adempimenti statutari e ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.</p> <p>§2 - La convocazione deve essere fatta almeno otto giorni prima, o con avviso personale, firmato dal Priore, oppure con manifesto pubblico.</p> <p>§3 - L'avviso personale o il manifesto pubblico devono contenere l'Ordine del giorno, depositato venti giorni prima dell'Assemblea presso la Curia Vescovile e approvato in forma scritta dall'Ordinario Diocesano.</p> <p>§4 - Nessun argomento, non compreso nell'ordine del giorno o non riguardante la Confraternita, potrà essere discusso in Assemblea.</p> <p>§5 - In mancanza dell'approvazione scritta preventiva o in caso di difformità tra l'ordine del giorno approvato e quello inviato ai Confratelli o discusso in Assemblea, la convocazione è nulla e nulle sono tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.</p> <p>§6 - Copia di ogni verbale di Assemblea, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Priore e dall'Assistente Ecclesiastico, deve essere trasmessa alla Cancelleria Vescovile entro 15 giorni.</p> <p>§7 - Non potrà essere rilasciata autorizzazione scritta per la convocazione di Assemblea se non sia stato depositato nella Cancelleria vescovile il verbale dell'Assemblea precedente.</p> <p>Art. 14</p> <p>§1 - Sono Assemblee Straordinarie quelle in cui si pongono all'ordine del giorno proposte di revisioni del Regolamento interno della Confraternita o atti di straordinaria amministrazione. Tutte le altre sono Assemblee Ordinarie.</p>	<p>Cf. art. 16 §1; art. 26 §1; art. 32 §2</p> <p>Cf. art. 22 §4, let. a)</p> <p>Cf. art. 12, lett. b) e lett. g)</p>
---	--

<p>§2 - Le Assemblee Straordinarie sono convocate dal Consiglio di Amministrazione, oppure su richiesta congiunta della Consulta e del Collegio dei Revisori dei Conti, oppure su richiesta di un terzo dei Confratelli regolarmente iscritti per l'anno in corso.</p> <p>§3 - Per la validità delle deliberazioni delle Assemblee Straordinarie è necessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti.</p> <p>Art. 15</p> <p>§1 - L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando è presente la maggioranza (50%+1) dei confratelli regolarmente iscritti per l'anno in corso; in seconda convocazione, da tenersi anche a distanza di un'ora, con qualsiasi numero di confratelli regolarmente iscritti per l'anno in corso.</p> <p>§2 a) L'Assemblea, convocata per ragioni elettorali, richiede una vidimazione straordinaria del Registro Generale dei Confratelli da parte della Curia vescovile, da effettuarsi tre giorni prima delle elezioni.</p> <p>b) Le votazioni che riguardano le persone si effettuano a scrutinio segreto.</p> <p>§3 - Le delibere, che non hanno natura elettorale, sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il Presidente dell'Assemblea può dirimere la parità con un suo voto.</p> <p>§4 - Non è ammesso il voto espresso per lettera o tramite procuratore (cosiddetto voto per delega).</p>	<p>Cf. art. 28, lett. d)</p> <p>Cf. can. 172 §1, n. 2</p> <p>Cf. can. 119, n. 2</p> <p>Cf. can. 167 §1</p>
<p>Capitolo II IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>	
<p>Art. 16</p> <p>§1 - Il Consiglio di Amministrazione è l'organo direttivo della Confraternita ed è composto dal Priore e da due Consiglieri. Viene eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni e può essere rieletto solo per un secondo mandato consecutivo <i>in solidum</i> o nei suoi singoli componenti. L'Assistente Ecclesiastico ne è membro di diritto.</p> <p>§2 - Il candidato Priore è proposto dalla Consulta, mentre i Consiglieri sono proposti da ciascun candidato alla carica di Priore e vengono eletti insieme a lui.</p> <p>§3 - I requisiti specifici di eleggibilità alla carica di Priore e di Consigliere vengono definiti dalla Confraternita nel Regolamento interno.</p> <p>§4 - L'elezione del Consiglio di Amministrazione è valida solo dopo la conferma scritta dell'Ordinario Diocesano.</p>	<p>Cf. art. 28 lett. c)</p> <p>Cf. can. 317 §1; can. 179 §3</p>

<p>Art. 17 §1 - Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Priore, nomina il Segretario e l'Economo. Se non fanno parte del Consiglio partecipano alle riunioni senza diritto di voto.</p> <p>§2 - L'Economo non deve appartenere ad altri organi elettivi e non deve avere con il Priore e con i Consiglieri vincoli di consanguineità o affinità fino al quarto grado incluso.</p> <p>Art. 18 §1 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Priore o su richiesta dell'Assistente Ecclesiastico o dei due Consiglieri o della Consulta o del Collegio dei Revisori dei Conti.</p> <p>§2 - L'ordine del giorno deve essere comunicato a ciascuno dei Consiglieri almeno sette giorni prima e deve essere inviato, nei casi previsti dall'art. 33 §1 del presente Statuto, anche a ciascun componente del Collegio dei Revisori dei Conti.</p> <p>§3 - Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta senza il rispetto del preavviso di cui sopra e per le vie brevi, dandosi atto nel verbale della riunione e delle ragioni dell'urgenza. Sono comunque valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione nelle quali sia presente la totalità dei suoi membri. Di tutte le riunioni si redige un verbale sottoscritto dall'Assistente Ecclesiastico e dai componenti del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Art. 19 §1 - Qualora il Priore decada dalla carica per qualsiasi motivo, decade anche l'intero Consiglio di Amministrazione.</p> <p>§2 - Se per qualsiasi motivo decade dalla carica un Consigliere, spetta al priore proporre due candidati tra i quali l'Assemblea eleggerà il nuovo Consigliere che dovrà essere confermato dall'Ordinario Diocesano. L'eletto resta in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>§3 - Qualora per rinuncia vengano meno contemporaneamente due consiglieri, decade il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>§4 - Qualora l'Assemblea non approvi il Conto Consuntivo, il Consiglio di Amministrazione decade dal suo mandato, che però continua ad esercitare solo per l'ordinaria amministrazione, e fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione o di una Gestione Commissariale.</p> <p>Art. 20 §1 - Il Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ha la responsabilità dell'animazione, della guida e dell'amministrazione della Confraternita per la realizzazione delle finalità istituzionali; b) elabora un programma di attività, stabilito in armonia con la pastorale diocesana; c) predispose il Bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. 	<p>Cf. art. 23 §1; art. 24</p> <p>Per analogia al can. 1298</p> <p>Cf. art. 23, lett. a); art. 35 §1, lett. e) Cf. art. 28, lett. e); art. 33 §2</p> <p>Cf. art. 34 §3</p> <p>Cf. art. 12 §2, let. c) Cf. art. 12 §2, lett. e)</p>
--	--

§2 - I membri del Consiglio di Amministrazione, in vista della loro formazione, si impegnano a partecipare ai Ritiri ed agli incontri organizzati dall'Ufficio Diocesano per le Confraternite, secondo il calendario annuale delle attività diocesane.

Art. 21

§1 - Il Consiglio di Amministrazione adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione, in esecuzione del programma e dei bilanci approvati.

In particolare:

- a) collabora con l'Assistente Ecclesiastico per la cura della formazione spirituale dei Confratelli e per la devota e attiva partecipazione alle azioni liturgiche e ai pii esercizi;
- b) promuove la solidarietà tra i Confratelli e la loro partecipazione e collaborazione alla vita della Confraternita;
- c) verifica la ricorrenza delle condizioni richieste e deliberate per l'ammissione tra i Candidati alla Vestizione o tra gli Aspiranti, di coloro che hanno presentato domanda;
- d) sentita la Consulta e con il parere favorevole dell'Assistente Ecclesiastico, delibera circa la definitiva ammissione alla Confraternita dei candidati alla vestizione;
- e) propone i candidati alla Consulta;
- f) esprime pareri sulle proposte della Consulta da presentare in Assemblea;
- g) delibera la convocazione delle Assemblee dei Confratelli;
- h) predispose le proposte per le modifiche del Regolamento interno;
- i) delibera i provvedimenti disciplinari, osservate le determinazioni della Consulta;
- j) delibera accordi, convenzioni e contratti da stipulare, delegandone la sottoscrizione al Priore;
- k) assume, in caso di comprovata urgenza, provvedimenti di natura conservativa o esecutiva, anche se comportano impegni di spesa, salva la successiva comunicazione all'Assemblea da convocarsi entro sessanta giorni.

Cf. art. 5 §§1

Cf. art. 26 §1

Cf. art. 13 §1

Cf. art. 12 § 2, lett. b)

§2 - Resta fermo che, per gli atti di straordinaria amministrazione definiti nel Decreto emesso dal Vescovo Diocesano a norma del can. 1281 §2 del CIC, il Consiglio di Amministrazione in ogni caso necessita della preventiva autorizzazione del Vescovo Diocesano.

Art. 22

§1 - Il **Priore** ha la rappresentanza legale della Confraternita, che dirige nel rispetto dello Statuto e del Regolamento interno.

§2 - Il Priore eletto inizia il suo mandato dopo la conferma, con decreto, da parte dell'Ordinario Diocesano e comunque entro un mese dall'elezione. Il Priore può essere rimosso dall'ufficio con decreto dell'Ordinario Diocesano in presenza delle cause previste dalle disposizioni canoniche.

§3 - Dopo la conferma dell'elezione, entro quindici giorni, alla presenza del Cancelliere vescovile, si tiene il passaggio di consegne di quanto

<p>detenuto dal priore uscente. Nella circostanza siano preparati un elenco aggiornato dei confratelli e un inventario dei beni mobili e immobili da depositare presso la Cancelleria Vescovile e l'Ufficio Diocesano per le Confraternite.</p>	<p>Cf. can. 1283, 2° Cf. can. 1283, 3°</p>
<p>§4 - Il Priore:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) convoca e presiede l'Assemblea dei confratelli e il Consiglio di Amministrazione, sottoscrivendone i verbali; b) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; c) provvede all'ordinaria amministrazione; d) firma le ricevute di pagamento e di riscossione insieme all'Economo; e) mantiene aggiornato un dettagliato inventario dei beni immobili e mobili; f) assume iniziative riguardo a provvedimenti urgenti con l'obbligo di riferire al più presto agli organi competenti; g) nomina tra i Consiglieri il Vice Priore che assume le funzioni di Priore in caso di sua assenza o impedimento. 	<p>Cf. art. 13 §1 Cf. art. 18 §1</p>
<p>Art. 23 §1 - Il Segretario, proposto dal Priore, è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione. Ha il compito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) provvedere agli inviti di convocazione delle riunioni dell'Assemblea dei confratelli e del Consiglio di Amministrazione, delle quali redige i verbali che sottoscrive insieme al Priore e all'Assistente Ecclesiastico; b) verificare, in ogni Assemblea, i confratelli regolarmente iscritti che hanno diritto di partecipare e registrarne le presenze; c) curare la redazione dei registri e del protocollo della corrispondenza; d) custodire in archivio i documenti inerenti la confraternita; e) redigere e aggiornare il Registro dei Confratelli. 	<p>Cf. art. 17 §1</p> <p>Cf. art. 13 §6; art. 22 §4, lett. a); art. 34 §3</p>
<p>§2 - Entro 15 giorni dall'Assemblea dei confratelli, il Segretario è tenuto a trasmettere alla Cancelleria Vescovile copia del verbale debitamente sottoscritto, insieme a quegli atti per i quali si richiede l'approvazione dell'Ordinario Diocesano.</p>	<p>Cf. art. 13 §6</p>
<p>Art. 24 L'Economo, proposto dal Priore, è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione. Ha il compito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) riscuotere i contributi finanziari dei Confratelli ed ogni altra somma da loro dovuta; b) effettuare i pagamenti, su mandato del Priore; c) tenere aggiornato il Registro d'Inventario dei beni mobili ed immobili, degli arredi e delle suppellettili sacre; d) curare la corretta compilazione del Registro di Contabilità; e) predisporre gli schemi del Bilancio Preventivo e del Conto Consuntivo; 	<p>Cf. art. 17 §1</p>

- f) predisporre la documentazione necessaria alle periodiche operazioni di revisione dei conti;
- g) presentare il Registro di Contabilità all'Ufficio Amministrativo Diocesano per la vidimazione annuale;
- h) versare annualmente all'Ufficio Amministrativo Diocesano i tributi stabiliti dal Vescovo Diocesano;
- i) curare i rapporti della Confraternita con l'Ufficio Amministrativo Diocesano, essendo responsabile, insieme al Priore, dell'osservanza della normativa civile e canonica.

Capitolo III **LA CONSULTA**

Art. 25

§ 1 - **La Consulta** è l'organo a cui spetta la formazione dei candidati all'ammissione nel sodalizio e dirimere eventuali controversie tra i confratelli.

§ 2 - La Consulta è composta da cinque confratelli, che si distinguono per prudenza, equilibrio, saggezza, imparzialità e lungimiranza; hanno dimostrato partecipazione attiva alla vita della Confraternita; sono di esempio e di riferimento per tutti i Confratelli. L'Assistente Ecclesiastico ne è membro di diritto.

§ 3 - Il numero dei componenti della Consulta può essere ridotto a tre componenti con esplicita norma che deve essere prevista dal Regolamento interno.

Art. 26

§1 - I componenti della Consulta vengono eletti dall'Assemblea dei Confratelli, su proposta del Consiglio di Amministrazione, da una lista contenente un numero doppio dei membri da eleggere.

§2 - I requisiti specifici di eleggibilità alla carica di Consultore -età e anzianità d'iscrizione al Sodalizio- vengono definiti dalla Confraternita nel Regolamento interno.

§3 - Risulteranno eletti i candidati maggiormente suffragati e, in caso di parità di voti, i più anziani di iscrizione alla Confraternita e, in caso di ulteriore parità, i più anziani di età. Il candidato più suffragato assume l'incarico di Coordinatore della Consulta; in caso di parità di voti prevale il più anziano d'iscrizione alla Confraternita e, in caso di ulteriore parità, prevale il più anziano di età.

§4 - I membri restano in carica tre anni e possono essere rieletti solo per un secondo mandato consecutivo. Esercitano il mandato solo dopo la conferma scritta dell'Ordinario Diocesano.

§5 - Se decadono dalla carica uno o più membri della Consulta subentreranno i primi dei non eletti: in caso di parità di voti prevale il più anziano d'iscrizione alla Confraternita e, in caso di ulteriore parità, prevale il più anziano di età.

Cf. can. 179 §3

<p>I nuovi eletti restano in carica fino al termine della scadenza naturale del mandato della Consulta.</p> <p>Art. 27 Se entro il 31 dicembre dello stesso anno scadono sia il mandato della Consulta che quello del Consiglio di Amministrazione o della Gestione Commissariale della Confraternita, il mandato della Consulta viene prorogato fino a sessanta giorni dopo la conferma dell'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione o dopo la riconferma della Gestione Commissariale.</p> <p>Art. 28 Compete alla Consulta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) curare, insieme all'Assistente Ecclesiastico, la formazione dei Candidati all'ammissione nella confraternita e degli Aspiranti, verificando la loro partecipazione alle iniziative, alla vita e alle attività confraternali; b) esprimere il parere circa l'ammissione alla Confraternita degli Aspiranti e dei candidati che abbiano compiuto il noviziato; c) proporre i candidati alla carica di Priore e del Collegio dei Revisori dei Conti; d) chiedere, congiuntamente al Collegio dei Revisori dei Conti, la convocazione dell'Assemblea straordinaria; e) chiedere, per giustificato motivo, la convocazione del Consiglio di Amministrazione; f) vigilare sulla fedeltà dei membri della Confraternita alle norme statutarie e regolamentari; g) esprimere il parere sull'azione disciplinare promossa dal Consiglio di Amministrazione verso i confratelli; h) dirimere eventuali controversie tra i confratelli e tra questi e gli organi confraternali. <p>Art. 29 §1 - La Consulta è convocata e presieduta dal Coordinatore, almeno due volte all'anno. La convocazione viene fatta almeno sette giorni prima, con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno da trattare. Nella prima riunione, il Coordinatore nomina il Segretario, scegliendolo tra i componenti.</p> <p>§2 - Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza dell'Assistente Ecclesiastico e il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Consulta. Delle riunioni della Consulta si redige un verbale sottoscritto dall'Assistente Ecclesiastico e da tutti i consultori presenti. I membri della Consulta sono tenuti al segreto sui temi trattati nelle proprie riunioni.</p> <p>§3 - Contro le decisioni della Consulta è ammesso ricorso all'Ordinario Diocesano.</p>	<p>Cf. art. 35 §1, lett. b)</p> <p>Cf. art. 5 §1</p> <p>Cf. art. 16 §2; art. 31 §2</p> <p>Cf. art. 14 §2</p> <p>Cf. art. 18 §1</p> <p>Cf. art. 8 §1</p> <p>Cf. art. 25 §1</p> <p>Cf. art. 34 §3</p>
--	---

Capitolo IV
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 30

§1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo con compiti di controllo sulla corretta gestione amministrativa e sulla puntuale tenuta della contabilità. Per questa ragione, in qualsiasi momento i Revisori, sia collegialmente che singolarmente, hanno diritto di accedere a qualsiasi tipo di documento di carattere amministrativo o contabile della Confraternita.

§2 - Esamina il Bilancio Preventivo prima che venga presentato all'Assemblea, nonché il Conto Consuntivo, al quale allega la propria relazione da presentare all'Assemblea.

§3 - Verifica che siano stati adempiuti gli oneri di culto gravanti sulla Confraternita per effetto di legati e/o donazioni.

Art. 31

§1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, che restano in carica tre anni e possono essere rieletti solo per un secondo mandato consecutivo.

§2 - I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti vengono eletti dall'Assemblea dei Confratelli, su proposta della Consulta, da una lista contenente un numero doppio dei membri da eleggere.

§3 - I requisiti specifici di eleggibilità alla carica di Revisore dei Conti -età e anzianità d'iscrizione al Sodalizio- vengono definiti dalla Confraternita nel Regolamento interno.

§4 - Risulteranno eletti i candidati maggiormente suffragati e, in caso di parità di voti, i più anziani di iscrizione alla Confraternita e, in caso di ulteriore parità, i più anziani di età. Esercitano il mandato solo dopo la conferma scritta dell'Ordinario Diocesano.

§5 - Se decadono dalla carica uno o più membri del Collegio dei Revisori dei Conti subentreranno i primi dei non eletti: in caso di parità di voti prevale il più anziano d'iscrizione alla Confraternita e, in caso di ulteriore parità, prevale il più anziano di età.

I nuovi eletti restano in carica fino al termine della scadenza naturale del mandato del Collegio.

Art. 32

§1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce periodicamente, almeno una volta ogni quattro mesi. Nella prima riunione i Revisori nominano fra loro il Presidente e il Segretario.

§2 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato e presieduto dal Presidente.

La convocazione viene fatta almeno sette giorni prima, con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno da trattare.

Cf. art. 12 §2, lett. e);
art. 28, lett. c)

Cf. can. 179 §3

§3 - Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti si redige un verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti presenti. I membri del Collegio sono tenuti al segreto sui temi trattati nelle proprie riunioni e sulla gestione amministrativa della Confraternita.

Art. 33

§1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione, in cui si pongono all'ordine del giorno atti di straordinaria amministrazione.

I Revisori dei Conti non hanno voce attiva nel Consiglio di Amministrazione, se non per esprimere pareri richiesti dal Priore o dai Consiglieri.

§2 - Qualora si ravvisino condizioni di provata irregolarità nella gestione amministrativa, il Collegio dei Revisori dei Conti è tenuto a chiedere la convocazione del Consiglio di Amministrazione, a presentare per iscritto le ragioni e a richiedere l'adozione dei provvedimenti necessari a regolarizzare la situazione economica. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha facoltà di inviare una relazione scritta all'Ordinario Diocesano.

Cf. art. 18 §1

**TITOLO IV
L'ASSISTENTE ECCLESIASTICO**

Art. 34

§1 - L'Assistente Ecclesiastico è il sacerdote, nominato con decreto dell'autorità ecclesiastica, a cui è affidata la guida spirituale e pastorale della Confraternita nel rispetto delle competenze degli organi confraternali.

Quale segno della presenza del Vescovo, a lui compete anche la vigilanza sulla fedeltà della Confraternita alle norme statutarie e regolamentari.

Cf. can. 317 §1

§2 - L'Assistente Ecclesiastico è il Parroco, quando la sede della Confraternita è una chiesa parrocchiale; il Rettore, quando la sede è una chiesa non parrocchiale, a meno che l'Ordinario Diocesano non disponga diversamente.

§3 - L'Assistente Ecclesiastico è tenuto a partecipare alle Assemblee dei confratelli e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e della Consulta, sottoscrivendo i relativi verbali.

Cf. art. 13 §6; art. 18 §3; art. 29 §2

§4 - L'Assistente Ecclesiastico è l'unico responsabile delle attività liturgiche e culturali della Confraternita.

§5 - L'Assistente Ecclesiastico ha diritto ad una adeguata remunerazione stabilita dall'Ordinario Diocesano.

Art. 35

§1 - L'Assistente ecclesiastico:

- a) cura la formazione spirituale dei Confratelli con catechesi e incontri periodici;
- b) cura, insieme alla Consulta, la formazione degli Aspiranti e dei Candidati all'ammissione nella Confraternita;

Cf. art. 21 §1, lett. a)

Cf. art. 28, lett. a)

- c) cura, insieme al Priore, i festeggiamenti civili organizzati dalla Confraternita;
- d) cura l'adempimento dei legati e dei suffragi per i confratelli defunti;
- e) chiede, per giustificato motivo, la convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Cf. art. 18 §1

§2 - Se la sede della Confraternita è una chiesa non parrocchiale, l'Assistente Ecclesiastico è tenuto a programmare gli orari delle celebrazioni in modo che non coincidano e si sovrappongano alle celebrazioni parrocchiali.

**TITOLO V
PATRIMONIO E GESTIONE AMMINISTRATIVA**

Art. 36

§1 - Il patrimonio della Confraternita è costituito dai beni mobili e immobili riportati nell'inventario; dalle quote associative dei confratelli; dal ricavato di eventuali attività, iniziative, manifestazioni ed eventi organizzate o promosse dalla Confraternita; da eventuali donazioni, oblazioni o contributi di confratelli, devoti ed enti; dagli oggetti preziosi donati *ex voto*.

§2 - L'amministrazione del patrimonio è regolata dai canoni del libro quinto del Codice di Diritto Canonico.

§3 - L'anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 37

§1 - La Confraternita non ha fine di lucro. Tutte le prestazioni dei confratelli nei confronti della Confraternita sono gratuite.

Le quote associative e ogni altro contributo versato dai confratelli non sono trasmissibili e/o restituibili, qualora il confratello cessi di appartenere al sodalizio, nei casi previsti dall'art. 6 del presente Statuto.

§2 - È vietato distribuire ai confratelli, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Confraternita.

§3 - È tassativamente proibito ad Amministratori e Confratelli detenere, a qualsiasi titolo, beni materiali, carteggi e documenti di proprietà del Sodalizio, pena l'incorrere nell'azione disciplinare e relative sanzioni previste dall'art. 8 del presente Statuto.

§4 - Gli amministratori che abbiano recato danni alla Confraternita sono tenuti al risarcimento.

Cf. can. 1281 §3

Art. 38

Qualora la Confraternita condivida la sede con un altro ente canonico (parrocchia, sodalizio, associazione di fedeli), i diversi enti presenti sono tenuti a determinare, con una specifica Convenzione, gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio sacro e dei locali annessi; la fornitura, la cura e la custodia degli arredi, dei paramenti e delle suppellettili sacre; la destinazione delle offerte raccolte durante le celebrazioni liturgiche e votive.

Art. 39

In caso di estinzione della Confraternita, ai sensi dei cann. 120 §1 e 320 §2 del CIC, il patrimonio del sodalizio è devoluto alla Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi o assegnato, tramite apposito decreto vescovile, ad altro Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto, seguendo le procedure stabilite dall'art. 20 delle norme approvate con Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede.

**TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 40

La responsabilità liturgica e pastorale della chiesa dove ha sede la confraternita compete in modo immediato ed esclusivo al rettore nominato dall'Ordinario Diocesano o al parroco, se si tratta di chiesa parrocchiale. L'Assistente ecclesiastico ha la responsabilità unica degli atti di culto e di pietà popolare animati e curati dalla Confraternita.

Cf. CEI, *Istruzione in materia amministrativa*, n. 140

Art. 41

§1 - Chi ricopre o ha ricoperto una carica elettiva in una confraternita non può essere proposto all'identica carica elettiva in un altro sodalizio confraternale.

§2 - Qualsiasi carica elettiva o incarico affidato dal Consiglio di Amministrazione è incompatibile con cariche o incarichi politici e amministrativi in Enti pubblici e in organizzazioni e/o movimenti politici e partitici.

Cf. can. 317 §4

§3 - Quanti si candidano o assumono cariche o incarichi politici e amministrativi in Enti pubblici e in organizzazioni e/o movimenti politici e partitici decadono automaticamente da qualsiasi carica elettiva o altro incarico associativo.

Art. 42

Il confratello iscritto a più sodalizi può presentare domanda per portare le sacre effigi in una sola confraternita.

**TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Art. 43

La Consulta in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto perdura nel mandato secondo la composizione e i termini stabiliti dal decreto vescovile di conferma.

Art. 44

Il Regolamento della Confraternita conserva la sua validità fino all'approvazione del nuovo regolamento e, comunque, non oltre i termini stabiliti dall'art. 45 §1 del presente Statuto.

**TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 45

§1 - Lo Statuto è ulteriormente integrato dal Regolamento interno che la Confraternita deve presentare al Vescovo Diocesano per la revisione e l'approvazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

§2 - Solo al Vescovo Diocesano compete l'interpretazione autentica, la modifica e/o eventuali deroghe allo Statuto e al Regolamento interno.

§3 - Con l'entrata in vigore del presente Statuto sono abrogati lo Statuto precedente e, senza alcuna eccezione, ogni altra disciplina che ordini la vita della Confraternita.

Art. 46

§1 - Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal Regolamento interno, si rinvia alle norme canoniche e a quelle civili in quanto applicabili agli Enti Ecclesiastici in Italia.

§2 - Il presente Statuto entra in vigore dalla data riportata nel decreto di promulgazione.

Molfetta, 24 novembre 2019, Solennità di Cristo Re

✠ Domenico Cornacchia
Vescovo

Sac. Fabio Tangari
Cancelliere Vescovile